



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2026

Decisione 29/1/2026 n. 3.35

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
ex art. 27 legge. 241 del 1990
sul riesame**

Ricorrente: Sindacato ASU (Alfredo Morrone) Associazione Scuola Unita

PEC: asu24@pec.it

contro

Amministrazione resistente: [REDACTED]

PEC: [REDACTED]

Vista la istanza di riesame depositata dal ricorrente;

Visti gli elementi informativi comunicati dalla amministrazione resistente;

Esaminati gli atti e udito il relatore come da ordine del giorno della seduta del 29 gennaio.

FATTO

Il sig. Alfredo Morrone, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Scuola Unita, ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il provvedimento [REDACTED] con il quale è stata ritenuta irregolare e subordinata a perfezionamento l'istanza di accesso agli atti presentata in data 15 settembre 2025.

In particolare, con tale istanza l'ASU, qualificandosi come Organizzazione Sindacale, ha richiesto l'accesso ai seguenti documenti amministrativi relativi all'anno scolastico 2024/2025: a) Provvedimenti interni che hanno disposto o autorizzato l'apertura del convitto nei fine settimana; b) Eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; c) Atti di programmazione del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

servizio che hanno consentito la sostituzione delle ore di programmazione con turnazioni festive; d)
Verbale del consiglio di istituto e verbale del collegio dei docenti in merito.

L'istanza era motivata dalla necessità di verificare presunte violazioni del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, con particolare riferimento alla gestione dell'orario di lavoro del personale educativo e a possibili disparità di trattamento tra i lavoratori.

Con provvedimento del 14 ottobre 2025, [REDACTED] che la richiesta di accesso risultava irregolare *“in quanto l'istanza non è stata sottoscritta dal/i soggetto/i interessato/i né alla stessa è stato allegato alcun mandato conferito dalla parte e finalizzato all'accesso richiesto”*, invitando al perfezionamento dell'istanza.

Ritenendo tale atto un diniego illegittimo, l'ASU ha adito questa Commissione in termini.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, ribadendo di non aver opposto un diniego, ma di aver semplicemente richiesto una regolarizzazione dell'istanza e comunque nel merito, ha eccepito l'inammissibilità della richiesta per carenza di legittimazione del sindacato in assenza di mandato individuale, per la natura esplorativa e finalizzata a un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, e per la mancanza di un interesse attuale, riferendosi la documentazione a un anno scolastico già concluso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'ASU la Commissione osserva quanto segue.

Nel merito, la questione centrale attiene alla legittimazione di un'organizzazione sindacale a esercitare il diritto di accesso a documenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro del personale, in assenza di un mandato specifico da parte dei singoli lavoratori iscritti.

L'amministrazione resistente sostiene di non aver emesso un provvedimento di diniego, ma una mera richiesta di perfezionamento. Tale argomentazione non può essere accolta. Il provvedimento del 14 ottobre 2025, pur qualificandosi come richiesta di perfezionamento, subordina di fatto l'esame dell'istanza a una condizione – la produzione di un mandato individuale – che la parte ricorrente contesta come illegittima. Peraltro nella propria memoria parte resistente ritiene comunque non accoglibile l'istanza del sindacato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La giurisprudenza amministrativa e le decisioni di questa stessa Commissione sono costanti nel riconoscere alle organizzazioni sindacali la titolarità di un autonomo diritto di accesso. Tale diritto può essere esercitato sia per la tutela di interessi propri del sindacato, sia per la difesa delle posizioni giuridiche dei lavoratori rappresentati e non è subordinato alla specificazione dei nominativi degli iscritti nel cui interesse si agisce.

La richiesta dell'amministrazione di produrre un mandato individuale o la sottoscrizione dei diretti interessati si pone in contrasto con tale consolidato orientamento.

Parimenti infondate appaiono le ulteriori eccezioni sollevate dall'amministrazione. Non può parlarsi di istanza preordinata a un controllo generalizzato, vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990. La richiesta dell'ASU è infatti circoscritta a specifiche categorie di atti ed è sorretta da una motivazione puntuale, ovvero la verifica della corretta applicazione del CCNL in materia di orario di lavoro e parità di trattamento. Tale finalità rientra pienamente negli scopi istituzionali di un'organizzazione sindacale e fonda un interesse qualificato e meritevole di tutela. Pertanto il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

p. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

ENRICO
TORRI
CORTE DEI
CONTI
13.02.2026
11:55:40
GMT+00:00

